

## **REGOLAMENTO SPORTELLLO DEL CITTADINO ORDINE AVVOCATI DI LAMEZIA TERME**

Il Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme nella seduta del 9 maggio 2013,

Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. *u*) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

visto ed integralmente richiamato il Regolamento per le modalità di accesso allo sportello del cittadino approvato dal CNF in data 19.4.13;

ADOTTA

Il seguente regolamento attuativo dello sportello del cittadino presso l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme:

### **1) OGGETTO**

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme lo Sportello per il cittadino.

Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni **su giudizi pendenti**.

L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale.

In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

### **2) ACCESSO AL SERVIZIO**

- Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
  - sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità,
- sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;

- sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
- Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
  - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
  - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
  - c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
- Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
  - a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure

Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'accesso allo sportello è gratuito.

Lo sportello sarà aperto almeno un giorno alla settimana con l'orario indicato in bacheca e pubblicato sul sito web dell'ordine e sarà sospeso dall' 1 agosto al 15 settembre

Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato

Il Consiglio dell'Ordine inserirà in apposito registro, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, i nominativi degli utenti dello sportello nonché del legale che ha fornito le informazioni oltreché, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste.

### **3)ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO**

Il Consiglio dell'Ordine tiene un elenco , aggiornato annualmente entro il 31 marzo , degli avvocati disponibili a rendere il servizio di sportello.

Il servizio di sportello è reso dal professionista gratuitamente senza alcun onere né a carico dell'utente né a carico dell'Ordine.

Possono essere iscritti avvocati del foro di Lamezia Terme che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

La domanda per l'inserimento nell'elenco, nella quale si potrà specificare la materia per la quale prestare la attività di sportello, dovrà pervenire alla segreteria dell'ordine entro il 28 febbraio di ogni anno. Nello stesso termine si dovrà far pervenire domanda di cancellazione

Per l'anno 2013 il termine è fissato al 31 ottobre

Il calendario con i turni di presenza allo sportello verrà redatto dal Consiglio con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti in elenco e verrà reso noto entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno 2013 si predisporrà un calendario dall'1 dicembre al 31 marzo 2014

### **4) DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'**

All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

- a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
- c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 1 anno

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, le generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa, così come previsto al precedente art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

## **5) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che violano il presente regolamento, comporta l'esclusione dall'elenco:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 3
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 4.

**La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.**

**Il servizio prestato dall'iscritto allo Sportello deve essere svolto nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti, delle prescrizioni di cui al regolamento CNF n°2/2013, e del presente regolamento. Le eventuali violazioni saranno valutate dal Consiglio dell'Ordine sia ai fini dell'esclusione dall'elenco, sia ai fini deontologici.**

## **6) ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 30.09.2013.